

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.614/2013 promossa da:

A [REDACTED] E [REDACTED] A [REDACTED] rappresentato e difeso dal [REDACTED] presso la persona e lo studio del quale domicilia in virtù di delega a margine del ricorso

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza

[REDACTED] presentato e difeso da [REDACTED]

- CONVENUTO -

in punto a: opposizione ad avviso di addebito

FATTO E DIRITTO

Con ricorso diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia depositato il 16/5/2013 il ricorrente A [REDACTED] E [REDACTED] o A [REDACTED] si oppone all'avviso di addebito n.395 2013 00001978 27 000 mediante il

GIURFIT



quale la Sede INPS di Reggio nell'Emilia ha intimato allo stesso il pagamento di contributi e sanzioni relative al maggior reddito dallo stesso percepito per il periodo gennaio-dicembre 2007 in qualità di socio al 33% della società [REDACTED]

In particolare era avvenuto un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, che rideterminava l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla società suddetta.

Il sig. A [REDACTED] E [REDACTED] A [REDACTED] proponeva ricorso avverso il suddetto avviso avanti alla Commissione Tributaria di Reggio Emilia; successivamente si avvaleva, in pendenza di ricorso, della sanatoria di definizione della lite pendente ai sensi dell'art.39 DL 6/7/2011 n.98, pagando il 30% delle imposte asseritamente accertate.

La Commissione tributaria provinciale dichiarava l'estinzione del giudizio pendente; ciò nonostante l'INPS agiva per il recupero dei contributi da versarsi sul maggior reddito accertato, e ciò illegittimamente- secondo la prospettazione attorea, atteso che il perfezionamento del 'condono' in sede fiscale priva di efficacia il verbale di accertamento.

Si costituisce nei termini l'Istituto eccependo la propria carenza di legittimazione passiva a fronte dell'art. 32 bis del DL 185/2008 (convertito in L.2/2009) che attribuisce esclusivamente all'Agenzia delle Entrate la competenza ad effettuare verifiche sulle dichiarazioni fiscali ed a emettere cartelle di pagamento per il recupero della contribuzione in relazione ad essi accertamenti. Nel merito afferma che la definizione -anche mediante 'condono'- dei rapporti di natura tributaria tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, non influisce sull'accertamento compiuto e sulla debenza di ulteriore contribuzione sul maggior reddito accertato; al contrario, proprio la definizione della lite fiscale implica la definitiva consolidazione dell'accertamento reddituale effettuato dall'Agenzia.

Non richiedendo la causa attività istruttoria, all'udienza del 11 giugno 2014 la stessa viene discussa e decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Con riguardo alla carenza di legittimazione passiva eccepita dall'INPS, si osserva che:

- è vero che l'Agenzia delle Entrate è l'unico soggetto legittimato ad effettuare gli accertamenti formali e sostanziali sui redditi dichiarati, tramite il modello unico, dai contribuenti (artigiani, commercianti e liberi professionisti). L'Agenzia delle Entrate

GIURETT



stessa, in attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n.600/73, provvede in effetti al controllo formale e sostanziale delle suddette dichiarazioni ai fini della liquidazione non solo delle imposte, ma anche di contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni stesse;

- ciò sulla scorta di quanto successivamente previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 241/1997 sub "Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali " e dall'art. 36 ter del medesimo D.Lgs. n. 241/1997 sub "Controllo formale delle dichiarazioni", oltre che ai sensi dell' art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997 che dispone che per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali che, ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999; segnatamente la norma – rubricata " Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali";
- infine l'art. 32 bis del DL 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 per i contributi e premi ex dlgs 426/1997 prevede, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31.12.2006, l' iscrizione a ruolo diretta da parte dell' Agenzia delle Entrate e dunque la diretta riscossione da parte della stessa.

Tanto premesso, come noto, il successivo art. 7 co. 2° lett. t) D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n 106 ha abrogato il citato art.32; di talchè il potere di riscossione dei contributi previdenziali è dal maggio 2011 ripassato all'INPS.

Ed infatti, l'avviso di addebito qui contestato è stato emesso da INPS nel 2013 e notificato al ricorrente nello stesso anno, e tanto basta a ritenere unico legittimato passivo proprio l'Istituto impositore.

Nel merito, si ravvisano già contrastanti orientamenti della giurisprudenza di primo grado, che accede alla tesi dell'Istituto di ritenere 'consolidato' il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, anche rilevando che la richiesta di condono importa sostanzialmente acquiescenza e dunque accettazione del maggior reddito accertato (cfr. Tribunale Bologna sentenza 942/2013), ovvero alla tesi del ricorrente per cui l'estinzione della lite fiscale comporta di fatto inefficacia/nullità del verbale di accertamento o comunque necessità da parte INPS di fornire la prova di quanto accertato (cfr. Tribunale di Milano sentenza 18.9.2013; Tribunale di Trieste sentenza 3.10.2013); ed esiste anche una tesi per così dire intermedia in base alla quale la contribuzione va pagata sulla somma oggetto di definizione fiscale (cfr. Tribunale Trento ) ovvero

**GIURE.IT**



sul maggior reddito 'condonato' come ricostruibile in base ad un calcolo a ritroso che parte dalla somma effettivamente versata per la lite fiscale e 'ricava' il reddito maggior condonato (cfr. Tribunale di Bergamo nella recente sentenza 3.10.2013).

L'art. 39 comma 12 dl 98/2011 prevede la possibilità di definire le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.

La definizione, introdotta al dichiarato fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento, è a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Quest'ultima norma prevede al suo primo comma la possibilità di definire le liti fiscali con il pagamento della somma: a) di 150 euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro; b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000 euro, intendendosi "per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione" l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento.

Nulla tuttavia è detto dalle norme in questione in ordine alla sorte di premi e contributi quantificati, e iscritti a ruolo, sulla base dell'accertamento oggetto della lite fiscale estinta.

Proprio il silenzio della norma sul punto porta a ritenere differente l'attuale definizione della lite fiscale differente dal precedente "accertamento per adesione" previsto dal DPR n. 218/1997, che implicava per il contribuente l'accettazione parziale dell'accertamento, con riguardo all'imponibile, che diveniva presupposto per il pagamento dell'imposta ridotta.

Al contrario, il nuovo condono prevede (come osservato anche da Trib. Venezia 31.10.2013) che la somma da pagare per ottenere l'estinzione della lite fiscale non sia individuata in forza di accordo tra contribuente e Amministrazione sulla base imponibile, ma è predeterminato dalla legge, con possibilità per il contribuente di accedere alla misura premiale su mera domanda, oltretutto in qualsiasi stato e grado del giudizio.



Nell' accesso alla misura non è dunque ravvisabile un' accettazione dell' accertamento per la parte, ossia rispetto all' imponibile, presupposto dal pagamento dell' imposta ridotta; tanto più che l' accertamento era stato –nel caso in esame- impugnato davanti alla Commissione Tributaria, e dunque nel merito era certamente contestato da parte ricorrente.

Dovranno allora valere nel caso in esame le normali regole processuali in materia di onere probatorio: ovvero l' INPS, attore in senso sostanziale, se intende far valere il proprio preteso credito contributivo sulla scorta dell' accertamento predetto, dovrà in sede giudiziale dar prova che esso accertamento è nel merito fondato, e dunque che la somma chiesta è effettivamente dovuta da controparte.

Ma l' INPS –che neppure ha prodotto l' accertamento in oggetto- neppure ha dedotto prova in merito alla fondatezza e congruità degli riscontri svolti, e dunque, in sostanza, del fondamento della propria pretesa contributiva.

Le spese di lite vengono compensate tra le parti a fronte del contrasto giurisprudenziale esistente e della novità della questione trattata.

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Accoglie il ricorso e pertanto dichiara infondata la pretesa contenuta nell' avviso di addebito n.395 2013 00001978 27 000;
2. Compensa tra le parti in causa le spese di lite.

REGGIO EMILIA, 11 giugno 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

